



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL GIUDICE DI PACE DI Ferrara

Avv. Maria Capannucci

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 842 Ruolo Generale 2008

OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa L.689/81.

Promossa da:

~~_____~~ difeso dalle
 Avv. R. Meccafeni e Mucciolato presso
 il nottario, in v. Statale 160.
 Sent'Alentino (Ferrara)

RICORRENTE

CONTRO

Comune di ~~_____~~ Palazzo
 Municipale

RESISTENTE

CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:

Annullarsi le sanzioni
 n. 605 R/3394 - 2007
 del 13.12.2007

CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE:

Confermare le sanzioni
 in punto

SENT. 7/08
 RG. 842/08
 CRON. 13/08

SPEDITA IL:
 20-11-08

DEPOSITATA IL:
 12 GEN. 2009

Copie
 +
 note

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 14.03.08 parte ricorrente proponeva

opposizione ex-art. 22 della legge 689/81, avverso il verbale

di ~~.....~~ / ~~.....~~ - ~~.....~~ in data

~~.....~~ con il quale venne

contestata la notifica della

art. 41/11 c. 15 (Rif. n. 14633/05)

in quanto e' carente

alle notificazioni via ~~.....~~

via ~~.....~~ ~~.....~~

avere "in fatto" le sue dimissioni

alle notificazioni soprariscritte, pose

giurando la sua buona fede...

Il Giudice di Pace con decreto emesso il 20.03.2008

sospendeva l'esecuzione del provvedimento, fissava l'udienza di comparizione delle

parti, ordinando alla P.A. di depositare, almeno dieci giorni prima di tale udienza,

copia di tutti gli atti relativi all'accertamento.

La P.A. inviava gli atti richiesti unitamente a controdeduzioni al ricorso.

All'udienza del 22.11.08 ~~.....~~

che insisteva per l'accoglimento del ricorso per i motivi esposti.

La causa, sulle conclusioni come sopra trascritte, veniva decisa come da dispositivo,

del quale veniva data immediata e pubblica lettura.

Uomini alle decisioni

Partenariamente ha esceptato lo totale e assoluta inesistenza delle notifiche del provvedimento in quanto in quanto nel procedimento, in quanto precisione sono intervenuti soggetti privati.

Le notifiche, infatti, del verbale qui offerto risulta eseguite dallo ufficio postale di Rimini a cura delle società Meffpoli s.p.a.

Tale notifica risulta eseguita in violazione alle normative vigenti in materia ed anche contraria all'indirizzo espresso dalle supreme Corti nelle pronunce del 21 settembre 2006 n° 20440 e altre emesse dall'officente.

L'art. 14 della L. n° 689/81, individuando inderogabilmente modalità e termini delle contestazioni differite, e richiede, sul piano formale, la tassativa "applicazione delle disposizioni vigenti in materia".

Ai fini della validità delle contestazioni differite, occorre, pertanto, in base al disposto dell'art. 14, che le procedure di notificazione dell'atto siano compiute in perfetta osservanza delle licenziosità formali e sostanziali imposte dalle normative, con riguardo ai soggetti tenuti a eseguire le procedure, agli strumenti adottati ed agli adempimenti svolti: -

In particolare, sotto tale profilo viene in rilievo l'art. 201, 3° comma c.c.s., il quale stabilisce che "alle notificazioni si provvede o mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei mesi comunali o di un funzionario delle amministrazioni, che ha esercitato le violazioni, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero o mezzo delle poste secondo le norme sulle notificazioni o mezzo del servizio postale".

Sul piano effettivo, le norme

qualifiche come soggetti titolari delle predette potestà, in primo luogo gli organi di cui all'art. 2.689/81, tra i quali sono compresi gli ufficiali giudiziari, in secondo luogo, i messi comunali, e, de ultimo, il funzionario delle Amministrazioni.

In armonia con quanto stabilito dall'art. 14. n. 4° comma 2.689/81, le norme sopra citate precisano che tra le ultime due categorie di soggetti (messi comunali e funzionari) devono appartenere alle "amministrazioni che ha eccitato la violazione".

Per tanto nessun soggetto, al di fuori di quelli tassativamente indicati dalla legge, può partecipare al procedimento di notificazione.

Sul piano oggettivo, per il completamento delle notificazioni, i soggetti sopra indicati (e solo loro) possono agire

secondo le modalità previste dal c. p.c., e attraverso le notifiche a mani, ovvero utilizzando il servizio postale.

In tale ultimo caso, occorre completare le procedure nel rispetto delle prescrizioni previste dalle L. n. 890/82, afferenti le "notificazioni di atti e mezzo poste e di comunicazioni a mezzo poste come se con le notificazioni di atti giudiziari".

L'art. 12 della L. n. 890/82, in sintonia con l'art. 201.3° comma del c.p.s., estende l'applicazione in esso contenuta "alle notificazioni degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del b.t.p.s. n. 165/01, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso", e, quindi, anche al Comune.

Ne segue, che le disposizioni procedurali sul compimento delle notificazioni a mezzo del servizio postale disciplinano non solo

l'effetto dell'ufficiale giudiziario,
ma anche quella degli altri soggetti
autorizzati dalle norme alle
notifiche degli atti del comune:
il messo comunale e il funzionario
comunministrativo.

Per questo fine, che
nel corso del fus, non è stato
osservate le normative di disci-
pline il procedimento di notifica,
e mezzo del servizio postale, delle
contestazioni differite al c. n. s.,
in quanto le notifiche è avven-
ute senza la partecipazione di
uno dei soggetti che lo stesso denique
in via esclusiva e tassativa fu lo
svolgimento delle procedure di
notificazione.

Ogni soggetto che si insorse
nell'iter delle notificazioni
di un atto giudiziario o
comunministrativo, (e nel caso
che riguarda le Uff. P. P. N.)
qualora non ne stes previsto
da una specifica disposizione

Ununitive, unde tale notitie
nien'kenti, in quanto non
ha potere di pubblica ufficiale,
potere che può essere attribuito
solo per legge.

De' può sostenere la legittimità
dell'intervento, nel procedimento
re quo, delle società s.p.a., società
private, in veste di concessionarie
di pubblico servizio affidate
dal Comune.

Invero, gli adempimenti previsti
dalla L. n° 890/82 costituiscono
espressamente, non di un servizio
pubblico (gestito dall'ente
anche a mezzo di concessionari)
ma di uno vero e proprio potere
di certificazione, che, in quanto
tale, è conferito dalla legge,
solo ai soggetti espressamente
indicati.

Alla luce di quanto sopra
esposto, del dettato di cui
alla legge 890/82 e di quanto
stabilito in sentenza 20440/06

della Pubblica Sezione Alle Corti di
Cassazione, le notificazioni
del verbale di cui alle presenti
opposizione, effettuato tramite
Maffoli S.p.A. - Società privata
e consistente con conseguente
dichiarazione di nullità del
verbale predetto e di tutti.

gli obblighi ad esso connessi;
in quanto le Maffoli S.p.A.
non è tra i soggetti previsti,
dal dettato normativo, quali
esecutori dei complessi adempimenti
previsti per le notifiche
degli atti giudiziari e non
ha potere di esterozione spettante,
in queste materie,
solo ed esclusivamente al
pubblico ufficiale.

Il ricorso ve eccelso, con
conseguente annullamento
del verbale in questione.

Sfere con fusione

P. Q. M

Il Giudice di Pace, nella causa promossa tra le parti in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

Accoglie il ricorso
Annulle il verbale
n.° ~~XXXXX~~ / ~~XXXXX~~ - ~~XXXXX~~
del ~~18.12.2008~~
compense di interesse
passivo

Ruote 22.11.2008

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Maria Capanucci

UFFICIO GIUDICE DI PACE

FERRARA

12 GEN 2009

DEPOSITATO AL

UFFICIO
VELE